



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 17 gennaio 2014
(OR. en)**

5226/14

**Fascicolo interistituzionale:
2013/0278 (COD)**

**CODEC 66
STATIS 6
COMPET 19
UD 9
ECO 5
FIN 19
PE 15**

NOTA INFORMATIVA

del: Segretariato generale

al: Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 638/2004 relativo alle statistiche comunitarie degli scambi di beni tra Stati membri quanto al conferimento di poteri delegati e competenze di esecuzione alla Commissione per l'adozione di determinate misure, la comunicazione di informazioni da parte dell'amministrazione doganale, lo scambio di dati riservati tra Stati membri e la definizione di valore statistico
- Risultati della prima lettura del Parlamento europeo
(Strasburgo, 13-16 gennaio 2014)

I. INTRODUZIONE

La commissione per i problemi economici e monetari ha presentato 22 emendamenti alla proposta di regolamento (emendamenti 1 - 22). Inoltre il gruppo politico S&D ha presentato due ulteriori emendamenti (emendamenti 23 e 24).

II. DISCUSSIONE

Il relatore, Hans-Peter MARTIN (NI - AT), ha aperto la discussione svoltasi il 14 gennaio 2014, e:

- ha sostenuto che gli atti delegati dovrebbero essere efficienti in termini di costi e non introdurre ulteriori oneri amministrativi;
- ha sottolineato la necessità, nel trattare questioni complesse, di evitare di suscitare l'impressione che si stiano aggiungendo oneri burocratici;
- ha chiesto che sia garantita la protezione dei dati, che non dovrebbero essere trasmessi a terzi. Qualora i dati siano pubblicati dovrebbero esserlo a titolo gratuito;
- ha affermato che le autorità statistiche non dovrebbero essere gravate di eccessivi ulteriori costi; e
- si è dichiarato sorpreso, malgrado gli intensi lavori svolti a livello di commissione, di aver ricevuto di recente un messaggio elettronico dal gruppo politico S&D in cui lo stesso sosteneva di non poter appoggiare la relazione della commissione perché ritiene che ulteriori passi potrebbero essere compiuti per quanto riguarda lo scambio di dati riservati. Egli stesso (il relatore) non ritiene che ciò sia corretto. Inoltre al momento della votazione della commissione non sono state fornite argomentazioni a favore di questo emendamento. È molto interessato a sapere cosa pensa a questo proposito il portavoce del gruppo S&D. Ritiene che il modo di agire del gruppo S&D sia incomprensibile e piuttosto deplorabile. Gli altri gruppi politici sono del parere che l'emendamento del gruppo S&D non sia ragionevole e che il punto essenziale sia già stato trattato.

Il Commissario ŠEMETA:

- ha delineato gli obiettivi della proposta di regolamento;
- ha sottolineato il fatto che i dati scambiati verrebbero utilizzati soltanto per i fini statistici indicati nella proposta. È una questione di principio: i rispondenti dovrebbero continuare ad avere fiducia nel sistema statistico europeo;
- ha accolto generalmente con favore la relazione della commissione e i vari emendamenti, in particolare quelli che migliorano o precisano la proposta e garantiscono fiducia nel sistema statistico europeo; e
- ha affermato che alcuni degli emendamenti proposti richiedono un'ulteriore elaborazione e discussione (ad es. il limite temporale per lo scambio volontario di dati o la trasmissione gratuita dei dati), ma si è dichiarato fiducioso che tali questioni potranno essere trattate con successo nella fase del trilatero.

Parlando a nome del gruppo politico PPE, l'on. Alfredo PALLONE (PPE - IT):

- ha dichiarato che la proposta è estremamente tecnica ma non politica. È pertanto superfluo un lungo dibattito;
- ha sottolineato la necessità di garantire il quadro appropriato per gli atti delegati e di esecuzione e di evitare di sovraccaricare ulteriormente di costi e oneri amministrativi gli Stati membri; e
- ha invitato alla cautela nel trattare le questioni relative alla riservatezza dei dati e al loro scambio - per evitare l'insorgere di problemi che possano sfuggire al controllo.

Intervenendo a nome del gruppo politico S&D, l'on. Liem HOANG NGOC (S&D – FR):

- ha ricordato che è stato raggiunto un accordo in sede di commissione sulla creazione di un sistema coerente per garantire che lo scambio dei dati statistici sia efficace e gratuito; e
- ha dichiarato che, per quanto riguarda lo scambio di dati riservati, il relatore ha mantenuto nel testo l'idea di una riservatezza assoluta - ciò significa che nessun dato riservato dovrebbe essere utilizzato per altri fini. Sebbene tale principio sia a prima vista legittimo, è anche estremamente importante non escludere i casi eccezionali con una normativa troppo rigorosa e rigida.

L'articolo 20 del regolamento 223/2009 stabilisce che, in determinati casi, i dati statistici possono essere diffusi e utilizzati per altri scopi. Ci potrebbero in effetti essere vantaggi nell'impiego di tali dati per altri scopi (ad es. a fini fiscali - quale primo passo verso l'armonizzazione fiscale a livello europeo). Questo punto tecnico ha pertanto una dimensione politica significativa. Esprime perplessità in merito alla riluttanza del relatore ad introdurre nel testo tale principio di apertura, malgrado i suoi numerosi tentativi per giungere ad un compromesso. Lui stesso rimane aperto ad un compromesso fino al termine della votazione ma non può appoggiare l'attuale testo della commissione.

A nome del gruppo politico ALDE, l'on. Olle Schmidt (ALDE - SE):

- ha insistito sulla necessità di una semplificazione che riduca al minimo l'onere che ricade sulle piccole imprese;
- ha sostenuto che le disposizioni relative allo scambio di dati riservati dovrebbero essere limitate a cinque anni. Ciò permetterebbe di avere il tempo di vedere i risultati dello studio pilota sul trasferimento dei microdati. La Commissione dovrebbe quindi preparare una relazione su tali risultati;

- ha dichiarato che non ci dovrebbe essere aumento degli oneri e costi amministrativi per gli Stati membri o le istituzioni dell'UE;
- ha sostenuto che lo scambio d'informazioni dovrebbe avvenire nel modo più efficace sotto il profilo dei costi. Occorre un migliore coordinamento tra l'UE e gli istituti nazionali di statistica;
- ha chiesto un miglioramento della qualità delle statistiche;
- ha sottolineato la necessità di potenziare la sicurezza per impedire che i dati finiscano in cattive mani e rafforzare la fiducia in tutto il processo di scambio delle statistiche, anche se amplifica il campo d'applicazione della relazione. È in attesa del parere del Commissario su questo punto e di vedere inoltre come verrà trattata la questione nei triloghi; e
- ha affermato che l'imposta è una questione estremamente delicata e non dovrebbe essere contemplata dalla proposta.

Il Commissario ŠEMETA ha nuovamente preso la parola e:

- ha osservato che la proposta di regolamento è molto importante in termini di una potenziale riduzione degli oneri amministrativi per le imprese, poiché Intrastat è probabilmente il settore più gravoso in termini di statistiche. Il regolamento consentirebbe di introdurre nuovi metodi. Lo studio pilota citato dall'on. Schmidt permetterebbe, se avesse successo, di ridurre significativamente gli oneri amministrativi per le imprese; e
- quanto alla questione della riservatezza ha affermato che la proposta della Commissione estenderebbe il campo di applicazione per un possibile scambio di dati statistici tra le autorità statistiche e consentirebbe per la prima volta lo scambio volontario di dati statistici tra le autorità statistiche degli Stati membri. Ha tuttavia insistito sul fatto che la riservatezza è il principio fondamentale delle statistiche ufficiali ed è riconosciuta, a livello globale, come l'elemento più importante nel garantire che le imprese e i cittadini abbiano fiducia nelle statistiche. Le statistiche in questione riguardano singole imprese e sono molto sensibili. Il Commissario ritiene pertanto che lo scambio di informazioni nel quadro del regolamento in oggetto debba essere limitato alle autorità statistiche e non debba essere esteso ad altri settori, quale quello fiscale citato dall'on. Ngoc.

Il relatore ha nuovamente preso la parola e:

- ha rilevato che, sebbene l'on. Ngoc abbia sostenuto di aver cercato di sollevare con lui la questione, è in realtà la prima volta che apprende la posizione dell'on. Ngoc sulla questione. Non possiamo scambiare una cosa per un'altra. l'on. Hoang sta cercando d'introdurre la questione fiscale dalla porta di servizio. Le due questioni dovrebbero tuttavia essere tenute separate;
- ha convenuto con il gruppo politico ALDE che occorrono dati di elevata qualità sui flussi commerciali. I fornitori di dati hanno pertanto bisogno di sicurezza per non doversi preoccupare che i loro dati siano utilizzati per altri scopi. Ciò comporta inoltre aspetti giuridici; e
- ha dichiarato di avere intenzione di far rinviare la votazione sulla risoluzione legislativa in modo che resti possibile l'avvio dei negoziati del trilatero in vista di un accordo in prima lettura.

III. VOTAZIONE

Nella votazione in plenaria del 15 gennaio 2014, il Parlamento ha adottato i ventidue emendamenti della commissione (emendamenti 1-22). Non sono stati adottati altri emendamenti. Il testo della proposta della Commissione, modificato dagli emendamenti, è allegato alla presente nota.

La votazione sulla risoluzione legislativa è stata rimandata a una sessione successiva, non si è pertanto conclusa la prima lettura. La questione è stata invece rinviata alla commissione per i problemi economici e monetari, conformemente all'articolo 57, paragrafo 2, del regolamento interno del Parlamento europeo.

Statistiche degli scambi di beni tra Stati membri*I**

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 15 gennaio 2014, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 638/2004 relativo alle statistiche comunitarie degli scambi di beni tra Stati membri quanto al conferimento di poteri delegati e competenze di esecuzione alla Commissione per l'adozione di determinate misure, la comunicazione di informazioni da parte dell'amministrazione doganale, lo scambio di dati riservati tra Stati membri e la definizione di valore statistico (COM(2013)0578 – C7-0242/2013 – 2013/0278(COD))¹

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura):

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 6

Testo della Commissione

(6) È particolarmente importante che la Commissione proceda alle opportune consultazioni, anche a livello di esperti, durante i lavori preparatori. *Nella fase di elaborazione e stesura degli atti delegati la Commissione è tenuta a garantire la contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.*

Emendamento

(6) È *di particolare importanza* che *durante i lavori preparatori* la Commissione *svolga adeguate* consultazioni, anche a livello *più efficiente* di esperti, *e, dopo aver informato gli Stati membri circa i soggetti da consultare e su quale base occorre garantire il rispetto del principio di imparzialità ed evitare eventuali conflitti di interesse. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.*

¹ La questione è stata rinviata alla commissione competente per un nuovo esame conformemente all'articolo 57, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento del Parlamento (A7-0457/2013).

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 7

Testo della Commissione

(7) È opportuno che la Commissione garantisca che tali atti delegati non comportino un rilevante ulteriore onere amministrativo per gli Stati membri e le unità interessate.

Emendamento

(7) È opportuno che la Commissione garantisca che tali atti delegati non comportino un rilevante ulteriore **costo od** onere amministrativo per gli Stati membri e le unità interessate **e che continuino a essere quanto più convenienti possibile.**

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 8

Testo della Commissione

(8) Al fine di garantire condizioni uniformi **per l'attuazione** del regolamento (CE) n. 638/2004 **vanno** conferite alla Commissione le competenze di esecuzione che le consentano di adottare le modalità di raccolta dei dati, in particolare i codici da utilizzare, le disposizioni tecniche per la compilazione delle statistiche annuali sugli scambi secondo le caratteristiche delle imprese e gli eventuali provvedimenti necessari a garantire la qualità delle statistiche trasmesse in ottemperanza ai criteri di qualità. Tali competenze **vanno** esercitate **in conformità al** regolamento (UE) n. 182/2011.

Emendamento

(8) Al fine di garantire condizioni uniformi **di esecuzione** del regolamento (CE) n. 638/2004 **dovrebbero essere** conferite alla Commissione competenze di esecuzione che le consentano di adottare le modalità di raccolta dei dati, in particolare i codici da utilizzare, le disposizioni tecniche per la compilazione delle statistiche annuali sugli scambi secondo le caratteristiche delle imprese e gli eventuali provvedimenti necessari a garantire la qualità delle statistiche trasmesse **a titolo gratuito** in ottemperanza ai criteri di qualità. Tali competenze **dovrebbero essere** esercitate **conformemente** al regolamento (UE) n. 182/2011.

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 10

Testo della Commissione

(10) Nel contesto della strategia per una nuova struttura del sistema statistico europeo (**nel** seguito denominato "SSE"), volta a migliorare il coordinamento e la

Emendamento

(10) Nel contesto della strategia per una nuova struttura del sistema statistico europeo (**in** seguito denominato "SSE"), volta a migliorare il coordinamento e la

collaborazione in una chiara struttura piramidale all'interno dell'SSE, è opportuno attribuire al comitato del sistema statistico europeo (*nel* seguito denominato "comitato SSE"), istituito dal regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, *dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee*⁹, un ruolo di consulenza e di assistenza alla Commissione nell'esercizio delle sue competenze di esecuzione.

⁹ GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164.

collaborazione in una chiara struttura piramidale all'interno dell'SSE, è opportuno attribuire al comitato del sistema statistico europeo (*in* seguito denominato "comitato SSE"), istituito dal regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio⁹, un ruolo di consulenza e di assistenza alla Commissione nell'esercizio delle sue competenze di esecuzione. ***È fondamentale rafforzare il coordinamento tra le autorità nazionali e la Commissione (Eurostat) al fine di produrre statistiche di migliore qualità in seno all'Unione.***

⁹ ***Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee***(GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 11

Testo della Commissione

(11) ***A tal fine è necessario*** modificare il regolamento (CE) n. 638/2004 ***procedendo a sostituire*** il riferimento al comitato Intrastat con il riferimento al comitato SSE.

Emendamento

(11) ***È opportuno*** modificare il regolamento (CE) n. 638/2004 ***sostituendo*** il riferimento al comitato Intrastat con il riferimento al comitato SSE. ***Il comitato SSE dovrebbe avere la stessa composizione del comitato Intrastat, ovvero un membro proveniente da ogni Stato membro.***

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 12

Testo della Commissione

(12) La semplificazione delle procedure di sdoganamento ha determinato, a livello doganale, la mancata disponibilità delle informazioni statistiche sulle merci

Emendamento

(12) La semplificazione delle procedure di sdoganamento ha determinato, a livello doganale, la mancata disponibilità delle informazioni statistiche sulle merci

sottoposte a controllo doganale. Per garantire la copertura dei dati i movimenti di **dette** merci dovrebbero essere inseriti nel sistema Intrastat.

sottoposte a controllo doganale. Per garantire la copertura dei dati, i movimenti di **tali** merci dovrebbero essere inseriti nel sistema Intrastat, **limitando nel contempo, nella massima misura possibile, eventuali costi aggiuntivi. Le informazioni dovrebbero seguire il principio di "trasmissione di dati a flusso unico", in virtù del quale i dati dovrebbero essere unicamente raccolti dalle società esportatrici nella misura in cui se ne possa garantire la qualità.**

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 13

Testo della Commissione

(13) **Andrebbe** inoltre consentito lo scambio tra Stati membri di dati riservati riguardanti le statistiche commerciali intra-UE **al fine di** potenziare l'efficacia dello sviluppo, della produzione e della diffusione di tali statistiche o **di** migliorarne la qualità.

Emendamento

(13) **Dovrebbe essere** inoltre consentito lo scambio tra Stati membri di dati riservati riguardanti le statistiche commerciali intra-UE, **il quale dovrebbe essere gratuito qualora risulti necessario per** potenziare l'efficacia dello sviluppo, della produzione e della diffusione di tali statistiche o migliorarne la qualità. **Tale scambio dovrebbe essere volontario e possibile per un periodo transitorio successivo all'entrata in vigore del presente regolamento. Lo scambio di dati riservati dovrebbe tuttavia essere operato con cautela e non dovrebbe comportare di per sé maggiori oneri amministrativi a carico delle imprese.**

Emendamento 8

Proposta di regolamento Considerando 14

Testo della Commissione

(14) La definizione di valore statistico andrebbe chiarita e allineata alla definizione di questo elemento del dato nell'ambito delle statistiche commerciali

Emendamento

(14) La definizione di valore statistico andrebbe chiarita e allineata alla definizione di questo elemento del dato nell'ambito delle statistiche commerciali

extra-UE.

extra-UE, al fine di garantire una migliore comparabilità tra le statistiche commerciali intra-UE e quelle extra-UE. Definizioni uniformi sono fondamentali per un corretto e agevole funzionamento del commercio transfrontaliero, oltre ad essere un prerequisito particolarmente importante per le diverse autorità nazionali al fine di poter formulare interpretazioni concordanti delle norme che influenzano le attività transfrontaliere delle imprese.

Emendamento 9

Proposta di regolamento Considerando 15

Testo della Commissione

(15) Conformemente al principio di proporzionalità è necessario e opportuno stabilire norme relative alla comunicazione di informazioni da parte dell'amministrazione doganale, allo scambio di dati riservati tra Stati membri e alla definizione di valore statistico nel settore delle statistiche sugli scambi intra-UE. Il presente regolamento si limita a quanto necessario per **il conseguimento di** tale obiettivo **in forza** dell'articolo 5, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea.

Emendamento

(15) Conformemente al principio di proporzionalità è necessario e opportuno stabilire norme **armonizzate** relative alla comunicazione di informazioni da parte dell'amministrazione doganale, allo scambio di dati riservati tra Stati membri e alla definizione di valore statistico nel settore delle statistiche sugli scambi intra-UE. Il presente regolamento si limita a quanto necessario per **conseguire** tale obiettivo **conformemente** all'articolo 5, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea.

Emendamento 10

Proposta di regolamento Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(15 bis) La trasmissione di dati da parte delle autorità nazionali dovrebbe essere gratuita per gli Stati membri, le istituzioni o le agenzie dell'Unione.

Emendamento 11

Proposta di regolamento

Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(17 bis) Alla luce della situazione economica in cui versano gli Stati membri e del potenziamento delle misure di coordinamento a livello di Unione, è necessario elaborare un approccio integrato e indicatori statistici sempre più affidabili ai fini di un'attuazione più efficace delle politiche.

Emendamento 12

**Proposta di regolamento
Considerando 17 ter (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(17 ter) A seguito della recente scoperta di episodi di mancato rispetto della protezione dei dati dei cittadini europei e degli Stati membri, è necessario rafforzare la sicurezza delle modalità di trasmissione delle informazioni statistiche sensibili, ivi compresi i dati economici.

Emendamento 13

**Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2 – lettera b
Regolamento (CE) n. 638/2004
Articolo 5 – paragrafo 2**

Testo della Commissione

Emendamento

2. ***Almeno una volta al mese*** le informazioni statistiche relative a spedizioni ed arrivi di merci ***facenti*** oggetto di un documento amministrativo unico a fini doganali o fiscali sono fornite direttamente dalle dogane alle autorità nazionali.

2. Le informazioni statistiche relative a spedizioni ed arrivi di merci oggetto di un documento amministrativo unico a fini doganali o fiscali sono fornite ***una volta al mese*** direttamente dalle dogane alle autorità nazionali.

Emendamento 14

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5

Regolamento (CE) n. 638/2004

Articolo 9 bis – comma 1

Testo della Commissione

Lo scambio di dati riservati, quali definiti all'articolo 3, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, **dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee** (*), è consentito, a fini esclusivamente statistici, tra le autorità competenti di ciascuno Stato membro, laddove detto scambio **favorisca** l'efficace sviluppo, produzione e diffusione di statistiche europee relative agli scambi di beni tra Stati membri o ne migliora la qualità.

Emendamento

Lo scambio **a titolo gratuito** di dati riservati, quali definiti all'articolo 3, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio(*), è consentito, a fini esclusivamente statistici, tra le autorità competenti di ciascuno Stato membro, laddove **si dimostri che** detto scambio **favorisce** l'efficace sviluppo, produzione e diffusione di statistiche europee relative agli scambi di beni tra Stati membri o ne migliora **sensibilmente** la qualità. **Eventuali oneri e costi amministrativi aggiuntivi a carico degli Stati membri sono ridotti al minimo. Tale scambio di informazioni riservate è facoltativo fino a ... **.**

(*) Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee

(GU L 87, del 31.3.2009, pag. 164)

**** GU inserire data: cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.**

Emendamento 15

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5

Regolamento (CE) n. 638/2004

Articolo 9 bis – comma 2

Testo della Commissione

Le autorità nazionali che ricevono dati

Emendamento

Le autorità nazionali che ricevono dati

riservati sono tenute a trattarli con il dovuto riserbo e ad utilizzarli esclusivamente a fini statistici.

riservati sono tenute a trattarli con il dovuto riserbo e ad utilizzarli esclusivamente a fini statistici. ***Le autorità nazionali non trasmettono tali dati ad alcuna organizzazione internazionale diversa da quelle previste dal presente regolamento.***

Emendamento 16

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 6 – lettera c

Regolamento (CE) n. 638/2004

Articolo 10 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Gli Stati membri possono semplificare, a determinate condizioni che rispondano alle esigenze di qualità, le informazioni richieste per singole transazioni minori. Alla Commissione è conferito il potere di adottare, ***a norma dell'articolo 13 bis***, atti delegati per definire ***dette*** condizioni."

Emendamento

5. Gli Stati membri possono semplificare, a determinate condizioni che rispondano alle esigenze di qualità, le informazioni richieste per singole transazioni minori, ***a condizione che detta semplificazione non produca effetti negativi sulla qualità delle statistiche***. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ***conformemente all'articolo 13 bis*** per definire ***tali*** condizioni."

Emendamento 17

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 6 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 638/2004

Articolo 11

Testo in vigore

Articolo 11

Riservatezza statistica

Solo nel caso di richiesta da parte del soggetto o dei soggetti che hanno fornito le informazioni, le autorità nazionali decidono se i risultati statistici che possono consentire un'identificazione dei detti

Emendamento

6 bis) L'articolo 11 è sostituito dal seguente:

"Articolo 11

Riservatezza statistica

Solo nel caso di richiesta da parte del soggetto o dei soggetti che hanno fornito le informazioni, le autorità nazionali decidono se i risultati statistici che possono consentire un'identificazione dei detti

soggetti debbano essere divulgati oppure debbano essere modificati in modo che la loro diffusione non pregiudichi il segreto statistico.

soggetti debbano essere divulgati oppure debbano essere modificati in modo che la loro diffusione non pregiudichi il segreto statistico. ***Le autorità nazionali garantiscono che i benefici statistici superino nettamente gli eventuali effetti negativi sul soggetto o sui soggetti che hanno fornito le informazioni.***

Emendamento 18

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 7 – lettera c

Regolamento (CE) n. 638/2004

Articolo 12 – paragrafo 4 – comma 3

Testo della Commissione

La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, disposizioni tecniche per la compilazione di tali statistiche.

Emendamento

La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, disposizioni tecniche per la compilazione di tali statistiche ***nel modo più conveniente.***

Emendamento 19

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 8

Regolamento (CE) n. 638/2004

Articolo 13 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione

4) La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, eventuali misure necessarie per garantire che le statistiche trasmesse siano conformi ai criteri di qualità.

Emendamento

4. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, eventuali misure necessarie per garantire che le statistiche trasmesse siano conformi ai criteri di qualità, ***evitando costi eccessivi per le autorità nazionali.***

Emendamento 20

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 9

Regolamento (CE) n. 638/2004

Articolo 13 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione

2 Nell'esercizio del **potere delegato** sancito dall'articolo 3, paragrafo 4, dall'articolo 6, paragrafo 2, dall'articolo 10, paragrafi 3, 4 e 5 nonché dall'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, la Commissione garantisce che gli atti delegati non **comportano** ulteriori **significativi** oneri amministrativi per gli Stati membri e i soggetti interpellati.

Emendamento

2. Nell'esercizio **della delega di potere** sancita dall'articolo 3, paragrafo 4, dall'articolo 6, paragrafo 2, dall'articolo 10, paragrafi 3, 4 e 5 nonché dall'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, la Commissione garantisce che gli atti delegati non **comportino** ulteriori **costi od oneri amministrativi significativi** per gli Stati membri e i soggetti interpellati. **La Commissione persegue, ove possibile, una riduzione dei costi e degli oneri amministrativi. Inoltre, la Commissione giustifica debitamente le azioni in tali atti delegati previsti e, con il contributo degli Stati membri, fornisce informazioni su eventuali oneri e costi di produzione associati in conformità dell'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 223/2009.**

Emendamento 21

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 9

Regolamento (CE) n. 638/2004

Articolo 13 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 4, all'articolo 6, paragrafo 2, all'articolo 10, paragrafi 3, 4 e 5 nonché all'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo **indeterminato** a decorrere dal **[(Publication office: please insert the exact date of the entry into force of the amending Regulation)]**.

Emendamento

3. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 4, all'articolo 6, paragrafo 2, all'articolo 10, paragrafi 3, 4 e 5 nonché all'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo **di cinque anni** a decorrere dal **[GU: inserire la data esatta dell'entrata in vigore del regolamento modificativo]**. **La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima**

della scadenza di ciascun periodo.

Emendamento 22

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 9

Regolamento (CE) n. 638/2004

Articolo 13 bis – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. L'atto delegato adottato **a norma** dell'articolo 3, paragrafo 4, dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'articolo 10, paragrafi 3, 4 e 5 nonché dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di **due** mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di **due** mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Emendamento

6. L'atto delegato adottato **ai sensi** dell'articolo 3, paragrafo 4, dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'articolo 10, paragrafi 3, 4 e 5 nonché dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di **tre** mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di **tre** mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.